

COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 dicembre '21

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, di seguito definito "decreto".

Art.2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto ed in assenza del regolamento previsto dal comma 3 del suddetto articolo.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, a titolo oneroso, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fontaneto d'Agogna.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie ed in ogni caso tutte le tipologie di strutture extra alberghiere individuate dalla Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13.

Art.3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi indicati al comma 1 dell'art. 4 del decreto e, in via generale, ad una o più delle seguenti finalità:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale e ambientale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per la attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione di turisti;
 - e) Finanziamento di interventi promozionali di iniziativa comunale e ad integrazione di contributi da richiedere all' Unione Europea, alla Regione, alle Fondazioni e ad altri enti;
 - f) Incentivazione dei progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
 - g) Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;

- h) Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi Tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Fontaneto d'Agogna
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale; sono altresì responsabili del pagamento dell'imposta i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale ed in particolare:
 - a) il soggetto che incassa direttamente il canone o corrispettivo della locazione breve di cui all'art. 4 del dl 50/2017 o il proprietario, titolare di diritto reale o chiunque abbia la disponibilità di unità abitative adibite a locazione turistica di cui alla L.R. n. 13/2017.
 - b) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora incassi od intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo della locazione breve;
 - c) il soggetto che gestisce portale telematici di contatto domanda/offerta di unità immobiliari da locare, qualora incassi od intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo della locazione breve, ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 del dl 50/2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione trimestrale e del conto giudiziale annuale, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento; è tenuto ad informare l'ospite circa l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura, incassare i relativi importi, rendicontare e versare al Comune di Fontaneto d'Agogna l'importo dell'imposta dovuta dai soggetti passivi, a prescindere dall'effettivo incasso.

Art.5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, fatta salva la prima applicazione, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art.6 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età

Art. 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno, che il gestore della struttura indicherà nel documento fiscale rilasciato al cliente.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Fontaneto d'Agogna. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva **effettua il versamento al Comune di Fontaneto d'Agogna delle somme riscosse a titolo dell'imposta di soggiorno ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del mese successivo del trimestre di riferimento, tramite il metodo "PagoPA",** (In attuazione all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012 che prevede l'obbligo di Pagamento, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA).

Art. 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare, per ogni trimestre solare, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti dei soggetti esentati dall'imposta in base al precedente art.6, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, ed è trasmessa al medesimo in via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive, devono rendere il conto giudiziale annuale della gestione, in qualità di agente contabile, entro il termine ultimo del 15 gennaio dell'anno solare successivo.

Art. 9 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai

competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art.12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi **pari o inferiori a 10 euro.**

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Art.14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.